



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 35 del 10/03/2026

**OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026. INDIRIZZI IN MERITO
ALLE RISORSE VARIABILI E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **dieci** del mese di **marzo** alle ore **18:40** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
MASSARI FEDERICO	Vice Sindaco	Presente
BEDDINI DAVIDE	Assessore	Assente
ALBANESE CHIARA	Assessore	Presente
VERNIA NICOLO'	Assessore	Presente
CAPUANO ALESSIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario FICARELLI ANGELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026. INDIRIZZI IN MERITO ALLE RISORSE VARIABILI E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- di Giunta comunale n. 24 del 14 marzo 2023 ad oggetto "*Delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del CCNL funzioni locali 16 novembre 2022 per la contrattazione integrativa territoriale di parte normativa dell'Unione Tresinaro Secchia e per la contrattazione integrativa di parte economica*";
- di Consiglio comunale n. 58 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP relativo al periodo 2024/2029 per la Sezione Strategica e al periodo 2026- 2028 per la Sezione Operativa;
- di Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, di approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028 e i relativi allegati;
- di Giunta comunale n. 175 del 30 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, di approvazione del Peg finanziario per il triennio 2026-2028;
- di Giunta comunale n. 7 del 27 gennaio 2026 esecutiva a norma di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026- 2028;
- Deliberazione di Giunta Unione Tresinaro Secchia n. 51 del 21 ottobre 2025 ad oggetto "*Indirizzi in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 e alla contrattazione integrativa per i Comuni aderenti all'Unione Tresinaro Secchia e l'Unione stessa*";
- Deliberazione di Giunta comunale in data odierna ad oggetto "*Indirizzi in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 1-bis del DL n. 25/2025 a decorrere dal 2026 e alla contrattazione integrativa*";

VISTI:

- l'articolo 40, commi 3-bis e 3quiquies, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce "*3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. "3-quiquies. ... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza*



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;

- l'articolo 23, commi 2 e 3, del d.lgs. 75/2017, che dispone: “2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

RICHIAMATO l'articolo 79, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del nuovo CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, che stabilisce:

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105/2018; b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso,



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"

VISTO altresì l'art. 58 del CCNL Comparto funzioni locali 2022-2024 sottoscritto in via definitiva in data 23 febbraio 2026 che così recita:

"1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.
2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL.

3. Le risorse stanziare ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022"

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del 1° Settore – Affari generali e istituzionali n. 650 del 7 novembre 2018, con la quale:

- è stato confermato il limite complessivo del trattamento accessorio dell'ente nella somma di € 264.570,22, comprensivo del fondo delle posizioni organizzative e del trattamento accessorio del dirigente extra-dotazione organica per € 82.157,81;
- è stato definito l'unico importo consolidato delle risorse decentrate ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL 21 maggio 2018 in € 240.023,40;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO che la Giunta comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore; pertanto, formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante di parte pubblica;

VALUTATA la necessità di emanare appositi indirizzi per:

- lo stanziamento di risorse variabili per la costituzione del fondo delle risorse decentrate;
- la contrattazione integrativa;

DATO ATTO che in applicazione delle disposizioni di cui all'art.79 commi da 2 a 6 del CCNL 16/11/22 e all'art. 80 comma 1 Comparto Funzioni Locali, si ritiene opportuno valutare:

- l'implementazione del Fondo nella parte delle risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera a) (che richiama le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/5/2018), relativamente agli incentivi di cui alla Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi)
- l'implementazione del Fondo nella parte delle risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera a) (che richiama le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21/5/2018), relativamente agli incentivi per funzioni tecniche e per recupero evasione Imu/Tari, secondo gli importi quantificati dai Responsabili in relazione alla disciplina adottata dall'Ente;
- l'eventuale implementazione del Fondo nella parte delle risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera a) (che richiama le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) del CCNL 21/5/2018), per importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
- l'implementazione di cui all'art. 79, comma 2 lettera b) entro la misura massima dell'1,2%, su base annua, del monte salari anno 1997;
- l'implementazione di cui all'art. 79, comma 2, lettera c) con risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo per il conseguimento di obiettivi di performance dell'Ente;
- l'eventuale implementazione del fondo una tantum con le risorse residue ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera d) per eventuali risparmi accertati a consuntivo sul lavoro straordinario;
- l'eventuale implementazione di cui all'art. 79 comma 3, non soggetta al limite del fondo anno 2016, da destinare in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo risorse decentrate e dello stanziamento delle elevate qualificazioni;
- l'eventuale implementazione di cui all'art. 58 comma 2 CCNL 2022-2024 non soggetta al limite del fondo anno 2016, da destinare in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2024 delle risorse del presente Fondo risorse decentrate e dello stanziamento delle elevate qualificazioni;
- l'eventuale implementazione del fondo, una tantum, con i residui della parte stabile del fondo dell'anno precedente ex art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022 ai sensi del quale *“....Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”*

DATO ATTO che:

- ai fini della previsione delle risorse variabili di cui all'art. 79 comma 2 lettera c) del nuovo CCNL, l'Amministrazione Comunale ritiene utile destinare la somma di € 8.000,00, intendendo la medesima liquidabile se gli obiettivi verranno raggiunti complessivamente per almeno l'80%;
- ai fini della previsione delle risorse variabili di cui all'art. 79 comma 3, si ritiene utile applicare, previo eventuale adeguamento delle risorse di bilancio, lo 0,22% del monte salari



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

del 2018, da destinare ad eventuali iniziative di welfare aziendale e/o all'incremento ed al miglioramento della performance dell'Ente;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 80, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022 che dispone: “3. *La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziato, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2*”;

RITENUTO infine di impartire, ad integrazione delle direttive contenute nella precedente deliberazione circa gli incrementi di cui all'art. 14 comma 1 bis DL 25/25, le seguenti direttive per la contrattazione decentrata delle risorse dell'anno 2026:

- nelle more della stipula del nuovo CCI, applicare i criteri degli istituti contrattuali definiti nel vigente CCI di livello territoriale, in termini di servizi erogati e di profili professionali presenti;
- in sede di definizione dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2026 destinare, ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, almeno il 30% delle risorse variabili alla performance individuale;
- la previsione della quota delle risorse iscrivibili ai sensi dell'articolo 79 comma 2 lettera c) del CCNL 16/11/22 con destinazione al fondo di parte variabile;
- definire in sede di contrattazione l'utilizzo delle risorse decentrate per l'attribuzione di incentivi secondo i principi di premialità, meritocrazia e selettività, avendo cura di garantire l'equilibrio tra risorse variabili e stabili;
- prevedere una quota di risorse da destinare ai differenziali stipendiali, nel rispetto del principio di selettività ed in continuità con gli anni precedenti, avendo cura di garantire l'equilibrio tra risorse variabili e stabili;
- destinare una quota di risorse all'incentivazione del vigente sistema di welfare aziendale, ai sensi dell'art. 34 del CCI di livello territoriale sottoscritto in data 29 dicembre 2023;
- mantenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;

ACQUISITA l'istruttoria del presente provvedimento redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, consistente nella presente proposta di deliberazione;

RICORDATO che le somme del fondo 2026 trovano copertura negli attuali stanziamenti del PEG 2026-2028 nelle rispettive missioni e programmi e per la parte residuale missione 01, programma 10, capitolo 1000710180 denominato “Salario accessorio”;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 1° Settore – Affari generali e istituzionali in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

PRESO ATTO dell'urgenza di provvedere in quanto necessario costituire quanto prima il fondo delle risorse decentrate;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto che, in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti, richiamate nella premessa costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stanziati le seguenti somme tra le risorse variabili per l'anno 2026:

Riferimento contrattuale	Descrizione	Importo
CCNL 16/11/22, art. 79 comma 2 lettera a) (ex art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21/05/18)	Incentivi rilevazioni istat	600,00
CCNL 16/11/22, art. 79 comma 2 lettera a) (ex art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21/05/18)	Incentivi funzioni tecniche	38.718,00
CCNL 16/11/22, art. 79 comma 2 lettera a) (ex art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21/05/18)	Incentivi recupero evasione	6.319,21
CCNL 16/11/22, art. 79 comma 2 lettera a) (ex art. 67, comma 3, lettera d) CCNL 21/05/18)	RIA del personale cessato nel 2025	17,49
CCNL 16/11/22, art. 79 comma 2 lettera d)	Eventuali somme residue anno precedente straordinari	Importo risultante a consuntivo
CCNL 16/11/22 art. 80 comma 1	Eventuali residui parte stabili anno precedente	Importo risultante a consuntivo

2. di stanziare altresì, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera c), del CCNL 16 novembre 2022 la somma complessiva di € 8.000,00, di cui € 6.000,00 vincolata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente previsti nel Piano della Performance ed € 2.000,00 vincolata al raggiungimento del progetto straordinario "Rilascio delle carte d'identità elettroniche in sostituzione di quelle cartacee che scadranno il 3 agosto 2026" intendendo la medesima liquidabile se gli obiettivi verranno raggiunti complessivamente per almeno l'80%;

3. di prevedere infine, e previo eventuale adeguamento dello stanziamento di bilancio, ai sensi dell'art. 79, comma 3 del CCNL 16 novembre 2022, la somma complessiva di € 3.995,02 corrispondente allo 0,22% del monte salari del 2018 (€ 1.815.918,00), da suddividere in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (per un importo di 2.793,38) e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 del medesimo nuovo CCNL (per un importo di € 1.201,64) per le elevate qualificazioni (ex posizioni organizzative);



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

4. di fornire al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, ad integrazione delle direttive contenute nella precedente deliberazione circa gli incrementi di cui all'art. 14 comma 1 bis DL 25/25, i seguenti indirizzi per la contrattazione decentrata:

- nelle more della stipula del nuovo CCI, applicare i criteri degli istituti contrattuali definiti nel vigente CCI di livello territoriale, in termini di servizi erogati e di profili professionali presenti;
- in sede di definizione dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2026 destinare, ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, almeno il 30% delle risorse variabili alla performance individuale;
- la previsione della quota delle risorse iscrivibili ai sensi dell'articolo 79 comma 2 lettera c) del CCNL 16/11/22 con destinazione al fondo di parte variabile;
- definire in sede di contrattazione l'utilizzo delle risorse decentrate per l'attribuzione di incentivi secondo i principi di premialità, meritocrazia e selettività, avendo cura di garantire l'equilibrio tra risorse variabili e stabili;
- prevedere una quota di risorse da destinare ai differenziali stipendiali, nel rispetto del principio di selettività ed in continuità con gli anni precedenti, avendo cura di garantire l'equilibrio tra risorse variabili e stabili;
- destinare una quota di risorse all'incentivazione del vigente sistema di welfare aziendale, ai sensi dell'art. 34 del CCI di livello territoriale sottoscritto in data 29 dicembre 2023;
- mantenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;

5. di demandare al responsabile del 1° Settore – Affari generali e istituzionali con il supporto della Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, la costituzione formale del fondo 2026, previa acquisizione della positiva certificazione dell'organo di revisione sulla relazione tecnico-finanziaria da predisporre secondo lo schema del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

successivamente con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di consentire l'immediata costituzione del fondo risorse decentrate del corrente anno e l'avvio delle trattative sindacali.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Dalia Naldi Responsabile della Gestione Unica del Personale;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Vice Segretario
FICARELLI ANGELA